

Artwood / Academy

**Istituto Tecnologico Superiore per lo sviluppo del
sistema casa nel made in Italy Rosario Messina
(ITS Academy) – Artwood Academy**

**Modello di Organizzazione e Gestione
ex D.Lgs. 231/2001**

PARTE GENERALE

Data adozione:	Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2026
Versione:	01
Sintesi	Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Istituto Tecnologico Superiore per lo sviluppo del sistema casa nel made in Italy Rosario Messina (ITS Academy) – Artwood Academy ai sensi del D.lgs. 231/01

Indice

1.	PREMESSA.....	3
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	4
3.1	Panoramica del Decreto	4
3.2	Criteri di imputazione della responsabilità.....	6
3.3	Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell’Ente	7
3.4	Linee Guida di Confindustria.....	7
4.	MODELLO DELLA FONDAZIONE.....	7
4.1	Obiettivi del Modello	7
4.2	Costruzione e struttura del Modello	8
4.3	Principi ispiratori del Modello.....	9
4.4	Adozione del Modello	10
4.5	Modifiche e aggiornamento del Modello	10
5.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	10
6.	SISTEMA DISCIPLINARE	10
6.1	Principi generali	10
6.2	Misure nei confronti di lavoratori Dipendenti non dirigenti	11
6.3	Misure verso i dirigenti e procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari	12
6.4	Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	13
6.5	Misure nei confronti del revisore dei conti	13
6.6	Misure nei confronti di consulenti e fornitori	13
7.	ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	14
7.1	Composizione dell’OdV	14
7.2	Requisiti soggettivi dei componenti dell’OdV	14
7.3	Conferimento dell’incarico	15
7.4	Decadenza e revoca dalla carica.....	15
7.5	Durata in carica	16
7.6	Rinuncia e scadenza dell’incarico	16
7.7	Funzioni e poteri dell’OdV.....	16
7.8	Reporting dell’OdV agli Organi Sociali	17
7.9	Regolamento interno dell’OdV	17
7.10	Coordinamento con le diverse funzioni interne della Fondazione	17
7.11	Segnalazioni	18
8.	DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE.....	18

1. PREMESSA

L'Istituto Tecnologico Superiore per lo sviluppo del sistema casa nel made in Italy Rosario Messina (ITS Academy) – Artwood Academy (**"Fondazione"**) ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (il **"Decreto"**).

Il presente documento, che descrive il Modello di organizzazione e di gestione (il **"Modello"**) adottato dalla Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, tiene conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria, nell'ultima versione aggiornata al giugno 2021 (cfr. [linee guida](#)).

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme di comportamento adottate dalla Fondazione in funzione delle specifiche attività svolte, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto ed è integrato dalle procedure/policy della Fondazione rilevanti ai fini dello stesso.

Si sottolinea che l'intero complesso procedurale della Fondazione (incluse le procedure non rilevanti ai fini del Decreto), a cui tutti gli Esponenti della Fondazione devono conformarsi, è disponibile nella apposita cartella in condivisione L:\FRM\MODELLO-231.

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti definizioni hanno il significato di seguito indicato:

- **Apicale/i:** persona/e con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Fondazione o che esercita/no, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa ossia i componenti dell'organo amministrativo, i responsabili di funzione nonché i dirigenti specificatamente individuati.
- **Attività a Rischio:** attività svolte dalla Fondazione nel cui ambito possono, in linea di principio, essere commessi i reati di cui al Decreto.
- **Autorità Pubbliche di Vigilanza:** a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali.
- **Business Partner:** controparti contrattuali della Fondazione, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle Attività a Rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Business Partner: i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i consulenti.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.
- **Codice:** il Codice Etico della Fondazione, costituito dall'insieme dei principi che esprimono e dei valori fatti propri dalla stessa nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con tutti i propri stakeholders.
- **Collaboratori:** i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori somministrati, i lavoratori in apprendistato o in stage, i consulenti.
- **Decreto Whistleblowing:** il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- **Destinatari:** Esponenti della Fondazione e Business Partner.
- **Dipendenti:** tutti i soggetti che hanno un contratto di natura subordinata.
- **Direzione:** la funzione cui spettano i compiti/poteri di direzione generale e gestione della Fondazione attribuiti all'organo amministrativo (o a un suo componente) ovvero ad altro Esponente della Fondazione allo scopo designato.
- **Esponenti della Fondazione:** Organi Sociali, dirigenti, dipendenti e Collaboratori.
- **Famiglie di reato:** le categorie di reati individuate nel Decreto ed elencate nel paragrafo 3.1 del presente documento.
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** il soggetto che ai sensi dell'art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.
- **Linee Guida:** le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01" redatte da Confindustria, nella versione aggiornata del giugno 2021.

- **Organi Sociali:** i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Tecnico Scientifico, il revisore dei conti e l'Organismo di Vigilanza.
- **OdV:** Organismo previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **Protocollo:** insieme delle regole della Fondazione al cui rispetto sono richiamati i Destinatari, atte a prevenire la potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto.
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Autorità di vigilanza italiane ed estere. Per P.A. si deve intendere, oltre a qualsiasi Ente pubblico, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
- **Pubblico Ufficiale:** è colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p. esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- **Reato, Illecito penale, Fattispecie incriminatrice, Reato Presupposto:** i reati di cui al Decreto.
- **Responsabilità:** Responsabilità amministrativa a cui può essere soggetta la Fondazione in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, responsabilità che, se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni previste dal Decreto.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **Istituto Tecnologico Superiore per lo sviluppo del sistema casa nel made in Italy Rosario Messina (ITS Academy) – Artwood Academy:** Fondazione.
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Modello descrive l'insieme delle regole operative e delle norme di comportamento adottate dalla Fondazione, in funzione delle specifiche attività svolte, al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Il Modello si intende approvato dalla Società nella data riportata a pag. 1, ove viene altresì indicata la data e versione del medesimo a seguito di eventuali aggiornamenti.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

3.1 Panoramica del Decreto

In data 4 luglio 2001, in esecuzione della Legge delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l'interpretazione pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli Enti per alcuni reati commessi, **nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali quali, ad esempio, amministratori, eventuali dirigenti);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati specificatamente indicati dal Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito si aggiunge anche la responsabilità “amministrativa” della Fondazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, la nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; mentre per le ipotesi di maggiore gravità sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le fattispecie di reato, che determinano l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi e per gli effetti del Decreto (di seguito il “**Reato Presupposto**” o i “**Reati Presupposti**”), sono soltanto quelle espressamente richiamate dagli articoli dello stesso e sono riconducibili alle seguenti Famiglie di reato:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.1, comma 2);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a

mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);

- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies);
- Delitti contro gli animali (art. 25-undecies).

La legge 16 marzo 2006, n. 146 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”, entrata in vigore sul piano internazionale in data 1° settembre 2006, ha introdotto nell’ordinamento italiano la punibilità per i cosiddetti “*Reati Transnazionali*”. Si tratta di quei delitti di un certo rilievo commessi da gruppi organizzati che, in considerazione del superamento dei confini nazionali nelle fasi di ideazione, preparazione, esecuzione, controllo o effetti, coinvolgono più Stati.

I Reati Transnazionali, seppur contenuti nella legge 146/2006, costituiscono anch’essi Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti definita dal Decreto e ai quali si applica la disciplina del Decreto.

Per completezza si ricorda che l’art. 12 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (recante “*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”), entrata in vigore il 1° febbraio 2013, ha introdotto ulteriori i Reati Presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Per una dettagliata descrizione delle tipologie di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico dell’ente, si rinvia all’Allegato IV “*Elenco dei Reati D.lgs. 231/2001*” del presente documento.

3.2 Criteri di imputazione della responsabilità

Ai fini della realizzazione della responsabilità derivante da Reato Presupposto a carico dell’Ente, occorre che si verifichino le condizioni identificate nel Decreto quali criteri di imputazione della responsabilità stessa. L’accertamento di tale responsabilità da parte del giudice penale, infatti, avviene in due fasi:

- verifica della sussistenza del Reato Presupposto, l’eventuale identificazione dell’autore, l’esistenza di un interesse o vantaggio dell’Ente;
- verifica dell’idoneità del Modello eventualmente adottato dall’Ente alla prevenzione dei Reati Presupposto. Tale giudizio di idoneità è condotto sulla base del criterio della c.d. “*prognosi postuma*”: il giudice si colloca, idealmente, nella realtà da analizzare nel momento in cui si è verificato il reato al fine di accertare l’adeguatezza dei contenuti del Modello e la loro attitudine funzionale alla prevenzione degli illeciti.

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi e devono coesistere:

- la realizzazione di una “*fattispecie di Reato Presupposto*” indicata nell’ambito del Decreto e della legge n. 146/06 agli artt. 3 e 10 e della legge n. 9/2013 all’art. 12;
- la commissione di un fatto di reato “*nell’interesse o a vantaggio dell’Ente*”;
- la realizzazione dell’illecito penale, anche sotto forma di concorso a norma dell’art. 110 c.p., da parte di uno o più soggetti qualificati e rientranti in una delle seguenti categorie:
 - “*Apicali*”, identificati come le «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*» o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell’ente;
 - “*Sottoposti*”, in cui rientrano le «*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*».

La responsabilità degli Enti, dunque, non è configurabile qualora:

- il reato commesso sia stato realizzato da soggetti diversi dagli Apicali o Sottoposti e sempre che quest’ultimi non abbiano consapevolmente concorso a norma dell’art. 110 c.p. con i soggetti non

qualificabili come Apicali o Sottoposti;

- gli Apicali o Sottoposti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- la fattispecie criminosa realizzata non sia uno dei Reati Presupposto.

3.3 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente

Nell'ipotesi in cui l'Ente risulti responsabile per i Reati Presupposto nel suo interesse o a suo vantaggio da Soggetti Apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da detta responsabilità, qualora l'Ente stesso dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che il Reato Presupposto sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

In particolare, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati Presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La seconda ipotesi di esclusione della responsabilità è individuata all'art. 7 del Decreto per i reati commessi dai Sottoposti, qualora la Fondazione, prima della commissione del reato, abbia adottato un Modello idoneo a prevenire Reati Presupposto della stessa specie di quello verificatosi.

3.4 Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede la possibilità che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti aderenti, comunicati ed approvati dal Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, nella predisposizione del presente Modello della Fondazione ha ritenuto opportuno ispirarsi alle Linee Guida, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla struttura organizzativa della stessa ed alla propria concreta attività.

Si precisa, comunque, che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Fondazione rispetto a talune specifiche indicazioni delle Linee Guida non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Infatti, il Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla concreta realtà dell'Ente e, pertanto, lo stesso ben potrà discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

4. MODELLO DELLA FONDAZIONE

4.1 Obiettivi del Modello

Il Modello della Fondazione è costituito da un complesso documentale articolato che, come sopra precisato, è integrato dalle procedure/policy della Fondazione e che prevede regole di comportamento e strumenti di controllo volti a ridurre il livello di rischio costituito dalla commissione dei Reati 231. Lo scopo perseguito dalla Fondazione è quello di garantire sistematicità al complesso documentale e di armonizzarlo il più possibile, rendendolo al contempo facilmente fruibile dagli Esponenti della Fondazione.

Il sistema di controllo interno esistente nell'ambito della Fondazione, ovvero l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, coinvolge l'organo amministrativo, il revisore dei conti, l'OdV e, in generale, tutti gli Esponenti della Fondazione, attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo e, in generale, gli organi di controllo.

La Fondazione, in considerazione di quanto previsto dal Decreto, ha ritenuto opportuno integrare le proprie strutture di controllo mediante l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche al fine di migliorare il sistema di corporate governance esistente. Il Modello, infatti, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire o, comunque, a ridurre il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Il Modello si inserisce, dunque, nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità, in piena coerenza con il Codice.

Il Modello si propone, altresì, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai Dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Fondazione o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto sulle attività e condotte che comportano il rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità: la Fondazione condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- diffondere una cultura della prevenzione e del controllo;
- implementare un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- individuare misure idonee a mitigare il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

4.2 Costruzione e struttura del Modello

Il Modello è definito e gestito attraverso un'articolata attività che si è concretizzata nelle seguenti fasi di lavoro:

A) Identificazione delle Attività a Rischio reato e dei protocolli di mitigazione e controllo esistenti.

In tale fase, sulla base di interviste effettuate ai Responsabili delle principali Attività a Rischio di commissione di Reati Presupposto e dell'analisi documentale svolta, si è proceduto a individuare:

- le Attività a Rischio di commissione di Reati Presupposto;
- le più significative fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse per ciascuna area oggetto di analisi;
- i punti di controllo esistenti volti a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di Reato Presupposto individuate.

B) Individuazione delle azioni di miglioramento.

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti con riferimento alle Attività a Rischio) e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni da intraprendere per l'implementazione di un efficace sistema di controllo interno e per la definizione dei requisiti organizzativi essenziali al fine della predisposizione di un adeguato Modello.

C) Definizione/aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello.

Il Modello è formalmente costituito dal presente documento ("**Parte Generale**"), nonché dai seguenti Allegati che ne costituiscono parte integrante:

Allegato I: Parte speciale costituita dai protocolli operativi. La mappatura delle Attività a Rischio ha consentito di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto. Tali comportamenti, definiti attraverso opportuni protocolli operativi associati a ciascuna area/attività a rischio, devono essere adottati nell'ambito dei processi sociali allo scopo di evitare la commissione di un fatto illecito.

Con riferimento a tali processi, risulta necessario che gli stessi rispettino i seguenti principi generali, definiti negli stessi Protocolli:

- separazione di compiti e funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare la concentrazione di Attività a Rischio su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'espletamento delle attività nel rispetto delle leggi e delle procedure/policy interne;
- "proceduralizzazione" delle Attività a Rischio, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività;
 - garantire la tracciabilità di tutte le transazioni e attività attraverso adeguati supporti documentali che permettano l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare le decisioni basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albo fornitori, etc.);
- esistenza di attività di controllo;
- esistenza di misure di sicurezza che assicurino un'adeguata protezione fisico/logica dei dati e dei beni sociali.

Allegato II: Codice Etico. Esprime l'insieme dei valori fatti propri dalla Fondazione nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con tutti i propri stakeholder; costituisce parte integrante dell'assetto di corporate governance e del sistema di cui la Fondazione si è dotata, volto a mitigare il rischio di impresa connesso, in generale, al verificarsi di qualsiasi illecito o irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, nonché alla commissione dei Reati Presupposto.

Allegato III: Mappatura dei rischi. Rappresenta l'attività di individuazione delle aree e delle relative attività della Fondazione a rischio di commissione dei Reati Presupposto, ossia le c.d. Attività a Rischio. L'individuazione e l'analisi dei fattori di rischio e dei controlli esistenti consentono alla Fondazione di valutare l'efficacia dei singoli strumenti di controllo nel mitigare i fattori di rischio rilevati e, laddove tali presidi siano inadeguati, permettono alla Fondazione di identificare le attività da attuare al fine dell'implementazione di un efficace ed organico sistema di prevenzione dei Reati Presupposto;

Allegato IV: Elenco dei Reati 231. Ha lo scopo di fornire uno strumento che analizzi i Reati Presupposto.

Allegato V: Flussi informativi. Specifica tutti i flussi informativi (sia quelli periodici e standard che quelli ad hoc, attinenti a criticità attuali o potenziali) che il responsabile di funzione deve trasmettere all'OdV secondo le tempistiche prescritte.

I flussi informativi periodici e standard devono essere trasmessi all'OdV all'account di posta elettronica odv@artwoodacademy.it. Allo stesso account di posta elettronica possono essere trasmessi anche i flussi ad hoc, attinenti a criticità attuali o potenziali.

4.3 Principi ispiratori del Modello

I principi cardine cui il Modello si ispira sono i seguenti:

- le linee guida di Confindustria;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - l'attribuzione all'OdV del compito di verificare l'effettiva e corretta attuazione del Modello, anche mediante il monitoraggio dei comportamenti ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'OdV di adeguate risorse sociali in termini quantitativi e qualitativi in ragione dei compiti assegnatigli;

- lo svolgimento di attività di verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello con conseguente aggiornamento periodico in coordinamento con la Direzione;
 - l'effettuazione di un'attività di comunicazione e diffusione a tutti i livelli della Fondazione delle regole comportamentali, dei principi generali del Modello e delle procedure istituite, per il tramite delle funzioni competenti.
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno. In particolare:
- il rispetto del principio della separazione di compiti e funzioni, tenendo conto della organizzazione semplificata e delle dimensioni stesse di queste ultime;
 - la definizione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la definizione di un efficace sistema di flussi informativi.

4.4 Adozione del Modello

L'adozione del Modello e dei suoi eventuali aggiornamenti è disposta attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione.

Prima dell'approvazione eventuali aggiornamenti del Modello potranno essere sottoposti all'analisi dell'OdV che ne valuterà l'adeguatezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto, in termini di effettiva capacità di prevenzione dei reati di cui al citato Decreto.

4.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1, lettera a) del Decreto, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, ogniqualvolta:

- si riscontrino violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute tali da evidenziarne l'inadeguatezza o l'inefficacia ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- intervengano mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Le attività di modifica e aggiornamento del Modello sono coordinate dalla Direzione. Eventuali modifiche al Modello di natura non sostanziale potranno essere approvate del Direttore Generale della Società.

5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso tutti i suoi Esponenti del contenuto del Decreto, degli obblighi derivanti dallo stesso e delle regole di condotta contenute nel Modello.

La Fondazione assicura che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza:

- della conformità delle proprie azioni rispetto, in generale, ai principi dell'etica e della legalità e, in particolare, al Codice e al Modello;
- delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello stesso.

A tal fine, tutti gli Esponenti della Fondazione devono essere inclusi in un adeguato programma di formazione.

La Fondazione può decidere di adottare strumenti e procedure informatiche per la formazione degli Esponenti della Fondazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello, la cui adozione ed attuazione costituisce condizione per l'esenzione di responsabilità della Fondazione in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se preveda un Sistema Disciplinare.

Il Sistema Disciplinare deve rivolgersi sia agli Esponenti della Fondazione, che ai Business Partner, prevedendo

idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori etc.) nell'altro caso.

Con particolare riguardo ai lavoratori Dipendenti, il Sistema Disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e sociale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello costituisce regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato Presupposto o dalla punibilità dello stesso.

Il Sistema Disciplinare si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto, di una violazione del Modello ovvero di una violazione del Decreto Whistleblowing, nonché nei confronti di coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

6.2 Misure nei confronti di lavoratori Dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Fondazione in violazione delle singole regole comportamentali previste dal Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dalle norme di cui al CCNL applicabile e sono irrogate in funzione della gravità del comportamento posto in essere.

In particolare, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti del **rimprovero verbale o scritto** il Dipendente che:
 - violi le procedure interne previste e/o richiamate dal Modello (ad es. non osservi le procedure/policy della Fondazione, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una *"non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo"*;
- 2) incorre nel provvedimento della **multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione** il Dipendente che:
 - violi più volte le procedure/policy interne previste e/o richiamate dal Modello o adotti, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta *"non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo"*;
- 3) incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni** il Dipendente che:
 - nel violare le procedure interne previste e/o richiamate dal Modello o adottando, nell'espletamento di Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, o compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei propri beni, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti dalla *"non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo"*. La sanzione si applica anche nel caso in cui vengano posti in essere atti ritorsivi, tentati o minacciati, previsti dal Decreto Whistleblowing;
- 4) incorre nel provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva** del preavviso il Dipendente che:
 - adotti, nell'espletamento delle Attività a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
 - commetta atti ritorsivi previsti dal Decreto Whistleblowing;

5) incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il Dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle Attività a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *“atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei suoi confronti”*;
- commetta atti ritorsivi previsti dal Decreto Whistleblowing di particolare gravità che abbiano cagionato significative conseguenze per il segnalante e/o per gli altri soggetti tutelati e/o per la Fondazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle norme pattizie di cui al CCNL applicabile, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale del lavoratore;
- ad altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il Dipendente che violi le misure indicate nel Modello a tutela di colei/colui (cd. “whistleblower”) che dovesse segnalare condotte illecite ovvero il Dipendente che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate incorre nei provvedimenti sopra richiamati. La tipologia di sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, eventualmente per il tramite dell'Amministratore Delegato, riferisce all'OdV riguardo all'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse.

6.3 Misure verso i dirigenti e procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

L'adozione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti della Fondazione in relazione ad atti contrari al Modello dovrà tenere conto della particolare natura fiduciaria del rapporto.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL applicabile si procederà al licenziamento con preavviso o al licenziamento per giusta causa nei casi di massima gravità della violazione commessa, tale da incidere sul vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la misura del licenziamento il dirigente che:

- commetta reiterate e gravi violazioni delle disposizioni del Modello;
- ometta la vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle Attività a Rischio e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello stesso o da determinare un potenziale o attuale pericolo per la Fondazione di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;
- effettui elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- presenti dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, nel caso di ottenimento degli stessi, non rilasci un apposito rendiconto;
- destini somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- assuma un comportamento scorretto o irrispettoso delle norme di legge e delle procedure/policy della

Fondazione, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

- non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza;
- violi le disposizioni normative in materia antinfortunistica, di prevenzione e di tutela dell'igiene e sicurezza sul posto di lavoro.
- compia atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del Decreto, di una violazione del Modello ovvero di una violazione del Decreto Whistleblowing per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
- effettui segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave.

L'iter disciplinare dovrà essere comunque svolto nel pieno rispetto delle procedure e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso in cui l'OdV accerti il compimento, da parte di dirigenti della Fondazione, di atti contrari alle regole di comportamento e/o procedure previste nel Modello, dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, indicando il tipo di violazione commessa ed eventualmente il provvedimento disciplinare ritenuto congruo in base alla gravità della violazione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari compete al Datore di Lavoro.

In tutti i casi in cui alla Segnalazione dell'OdV non dovesse seguire l'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare meno grave rispetto a quella eventualmente proposta dall'OdV, il Direttore Generale dovrà darne comunicazione per iscritto all'OdV specificando anche i motivi della decisione assunta.

6.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello ovvero del Decreto Whistleblowing da parte di componenti dell'organo amministrativo della Fondazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione, con specificazione delle violazioni, al revisore dei conti e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, a propria volta, senza indugio provvederà ad informare i Soci, potendo fornire le precisazioni del caso. In difetto l'informativa verrà effettuata dal revisore dei conti. L'informativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del revisore dei conti dovrà essere trasmessa anche all'OdV.

Su richiesta di almeno un terzo dei Soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà convocare senza indugio un'assemblea straordinaria al fine di deliberare sui controlli, ispezioni, provvedimenti da intraprendere in forza dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto. In difetto l'assemblea dei Soci verrà convocata dal revisore dei conti.

Il verbale relativo all'assemblea straordinaria deve contenere specifica indicazione:

- della data della segnalazione effettuata dall'OdV, del contenuto della stessa, del tipo di violazione riscontrata, dei documenti comprovanti la presunta violazione del Modello;
- della data, del tipo di verifiche che saranno eseguite e del soggetto che vi provvederà;
- della decisione assunta e dei motivi della decisione.

Il verbale della suddetta assemblea straordinaria sarà trasmesso all'OdV,

6.5 Misure nei confronti del revisore dei conti

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello da parte del revisore dei conti, l'OdV deve darne immediata comunicazione all'organo amministrativo per gli accertamenti necessari e ad assumere i provvedimenti opportuni.

6.6 Misure nei confronti di consulenti e fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai consulenti e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice, dal Modello o dal Decreto Whistleblowing, tale da comportare il rischio di commissione di Reati Presupposto, potrà determinare, in base a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei

contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento dei danni, qualora dal comportamento derivino in capo alla Fondazione danni di natura economica.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Decreto identifica in un "Organismo dell'Ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello.

La Fondazione, in coerenza con le indicazioni normative, ha nominato un proprio l'OdV, in composizione collegiale o monocratico a seconda delle effettive Aree a Rischio e/o delle proprie dimensioni e articolazione, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Qui di seguito vengono definiti i principi generali di composizione, nomina, decadenza e revoca, durata e cessazione dell'incarico, coordinamento con le diverse funzioni e segnalazioni che disciplinano l'attività dell'OdV.

Spetta all'OdV, eventualmente tramite l'adozione di uno specifico regolamento, disciplinare le proprie regole di funzionamento.

7.1 Composizione dell'OdV

L'OdV può essere di tipo monocratico o collegiale; in tale secondo caso esso è composto da almeno tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente indicato dall'organo amministrativo o nominato a maggioranza dall'OdV. In caso di organo collegiale esso si compone come segue

- almeno un professionista esterno di comprovata esperienza in materia legale, organizzativa e contabile e/o in materia tecnica;
- almeno un Esponente della Fondazione.

L'indipendenza ed autonomia di azione dell'OdV è garantita dal fatto che l'OdV non riporta gerarchicamente ad alcuna funzione interna ed è collocato in posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza dell'OdV non è intesa solo in termini di status organizzativo, ma anche e soprattutto in termini di obiettività di giudizio.

A tal proposito, l'OdV è immune da indebite interferenze che limitino o modifichino la sua sfera di azione o lo svolgimento delle sue funzioni o che influenzino il suo giudizio ovvero il contenuto delle sue relazioni.

7.2 Requisiti soggettivi dei componenti dell'OdV

L'OdV deve possedere requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità.

Indipendenza e autonomia

1. nessuno dei suoi componenti deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative costituenti l'oggetto dell'attività di controllo ovvero dovrà astenersi dal prendere parte alla trattazione di eventuali argomenti rispetto ai quali si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale;
2. nessuno dei suoi componenti deve essere legato da rapporti di parentela con gli amministratori della Fondazione aventi cariche operative;
3. nessuno dei suoi componenti deve essere titolare direttamente e/o indirettamente di interessi che si pongono in conflitto con quelli della Fondazione;
4. i membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Onorabilità

La carica di membro dell'OdV non può essere ricoperta da coloro che:

1. si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
2. siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto;

3. siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dal Decreto per illeciti commessi durante la loro carica.

Professionalità

I membri dell'OdV devono possedere competenze specifiche in ambito legale, contabile o fiscale, tecniche di analisi e valutazione dei rischi; competenze idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandati.

7.3 Conferimento dell'incarico

Rientra fra le competenze dell'organo amministrativo della Fondazione provvedere alla nomina del componente o dei componenti dell'OdV mediante propria delibera, che deve contenere l'espressa e chiara motivazione dei motivi della scelta di ciascun componente dell'OdV (anche sulla base del CV da acquisire preventivamente). La nomina dei componenti dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata con apposita dichiarazione che attesti, altresì, il possesso dei requisiti di indipendenza e autonomia, onorabilità e professionalità.

Il conferimento dell'incarico, una volta accettato, deve essere portato a conoscenza dei soci a cura dell'organo amministrativo. La composizione dell'OdV viene, altresì, comunicata formalmente da parte dell'organo amministrativo a tutti i livelli della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un budget annuale di competenza dell'OdV, il quale potrà disporre per l'assolvimento dei propri compiti (a titolo esemplificativo: per analisi e verifiche, aggiornamento delle procedure, formazione specifica, consulenze specialistiche, audit, etc.). L'OdV potrà chiedere, ove necessario, l'implementazione del suddetto budget.

All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina in favore dei componenti dell'OdV – per l'intero periodo di durata dell'incarico - un compenso per la carica ricoperta. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere ai componenti dell'OdV qualsiasi forma di retribuzione variabile.

7.4 Decadenza e revoca dalla carica

Costituiscono causa di decadenza automatica:

1. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
2. l'attribuzione di funzioni e responsabilità, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità d'azione;
3. il venir meno dei requisiti di professionalità (a titolo esemplificativo, la cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza);
4. una sentenza di condanna di primo grado ai sensi del Decreto ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
5. una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del componente dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
6. una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Il componente dell'OdV deve dare tempestiva comunicazione, sotto la propria piena responsabilità, all'organo amministrativo del sopravvenire di una delle cause di decadenza. La decadenza da componente dell'OdV è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza, anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti dell'OdV.

Costituiscono cause di revoca dalla carica:

1. la reiterata assenza alle riunioni dell'OdV senza giustificato motivo;
2. l'inadempimento, doloso e colposo, ai compiti assegnati all'OdV stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo.

L'organo amministrativo delibera sulla revoca per giusta causa.

In tal caso la decisione dell'organo amministrativo deve contenere specifica indicazione dei motivi posti a base della decisione assunta. Gli effetti della revoca decorrono dalla data in cui l'organo amministrativo porta a conoscenza dell'interessato il relativo provvedimento.

7.5 Durata in carica

I membri dell'OdV durano in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della designazione e possono essere rieletti.

7.6 Rinuncia e scadenza dell'incarico

Il componente dell'OdV è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico mediante dimissioni volontarie. La rinuncia alla carica deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo e la stessa ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell'OdV o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'OdV è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo membro.

La cessazione dei componenti dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso organo viene ricostituito in forza della nomina dei nuovi membri da parte dell'organo amministrativo.

7.7 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Attività a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale; il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Attività a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Attività a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un migliore monitoraggio delle attività nelle Attività a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Attività a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante,

compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Fondazione al rischio di reato;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, formalizzazione di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

7.8 Reporting dell'OdV agli Organi Sociali

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Direttore Generale;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Almeno con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sulle attività/audit svolti, su eventuali criticità o punti di miglioramento e, in generale, sul grado di attuazione del Modello.

7.9 Regolamento interno dell'OdV

È data facoltà all'OdV di dotarsi di un regolamento che, in conformità ai principi generali stabiliti nel Modello, disciplini dettagliatamente lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza dell'OdV.

7.10 Coordinamento con le diverse funzioni interne della Fondazione

L'OdV svolge i propri compiti mediante un dialogo continuo e diretto con i responsabili delle diverse funzioni interne interessate ed eventualmente anche con i loro collaboratori. Al fine di garantire un flusso periodico e sistematico di informazioni a supporto dell'attività di controllo dell'OdV, il Modello prevede specificatamente – per ogni processo sensibile – il tipo di informazioni e di documenti che la funzione interessata deve trasmettere all'OdV e la relativa periodicità.

Dai flussi informativi periodici e standard definiti nell'Allegato III si distinguono i flussi ad hoc attinenti a criticità attuali o potenziali che possono consistere in:

- gravi anomalie nel funzionamento del Modello, violazioni di prescrizioni dello stesso, ovvero accertamenti di fatti/eventi/omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel Modello;
- notizie relative a procedimenti o indagini su ipotesi di reato previsti dal Decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione o suoi Dipendenti od Organi Sociali;
- eventi che potrebbero far sorgere una responsabilità ai sensi del Decreto a carico della Fondazione;
- risultanze di indagini interne dalle quali sono emerse infrazioni del Modello;
- procedimenti disciplinari a carico di Dipendenti per infrazioni del Modello.

Tale flusso informativo ad hoc viene gestito dal responsabile di funzione che cura che la relativa informazione

venga fornita tempestivamente all'OdV. Resta in ogni caso fermo che l'OdV, nel rispetto delle regole di riservatezza, ha libero accesso all'archivio (informatico e non) ed a ogni altra informazione che si rendesse necessario o utile acquisire per lo svolgimento delle proprie attività.

I flussi informativi periodici e standard devono essere trasmessi all'OdV all'account di posta elettronica odv@artwoodacademy.it, mentre i flussi ad hoc attinenti a criticità attuali o potenziali potranno essere inviati anche tramite l'apposito strumento di whistleblowing (cfr. § 7.8).

7.11 Segnalazioni

La Fondazione - anche al fine di garantire una gestione responsabile e in linea con le prescrizioni legislative - ha introdotto un sistema di whistleblowing coerente con il Decreto Whistleblowing.

L'OdV viene informato dalla funzione preposta alla ricezione delle segnalazioni relativamente a qualsivoglia notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Codice e dal Modello ovvero qualsiasi notizia o evento della Fondazione che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

È assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'OdV potrà prendere in considerazione anche segnalazioni "anonime", ossia segnalazioni effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, qualora adeguatamente circostanziate per consentire di svolgere le necessarie verifiche.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 51/2018. La Fondazione ha predisposto una specifica "procedura whistleblowing" a cui si rinvia.

8. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE

Ai fini dell'efficacia del Modello della Fondazione provvede a garantire la più ampia divulgazione e conoscenza delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti gli Esponenti della Fondazione. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti o future della Fondazione. Relativamente alla diffusione del Codice, la Fondazione ha stabilito che esso sia a disposizione di chiunque intenda prenderne visione rendendolo disponibile con adeguata evidenza all'interno della propria intranet.

Allo scopo di garantire l'effettiva comunicazione del Modello agli Esponenti della Fondazione è stata creata una apposita sezione sulla intranet della Fondazione dedicata all'argomento, oggetto di costante aggiornamento dalle competenti funzioni aziendali e ove sono, altresì, rese disponibili le procedure di uso comune.

Il Modello e il Codice sono, inoltre, inseriti all'interno delle bacheche e pubblicati sul sito web della Fondazione.